



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 03/03/2020

FATTO

In relazione a due prestiti personali, n. *2918 stipulato il 7/12/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 15/6/2017 e n. *1985 stipulato il 12/5/2009 ed estinto contestualmente all'apertura del prestito n. *2918, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

quanto al prestito personale n. *2918

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 316,26, a titolo di commissioni finanziarie ed oneri assicurativi;

quanto al prestito personale n. *1985

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.377,59, a titolo di commissioni finanziarie ed oneri assicurativi.

Per entrambi i contratti, richiede altresì gli interessi legali dalla data del reclamo e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

quanto al prestito personale n. *2918

- che il ricorrente ha scelto di aderire facoltativamente alle polizze;
- l'assenza di nesso causale e collegamento funzionale con il contratto di finanziamento per la polizza n. CL/11/054, denominata "Lifestyle", in quanto la stessa identifica il ricorrente quale assicurato e beneficiario della prestazione assicurativa, non è soggetta ad alcun vincolo di destinazione e può essere utilizzata dal cliente per



scopi diversi dal rimborso del prestito; l'ammontare dell'indennizzo è predeterminato in misura fissa e non presenta alcuna correlazione con l'importo erogato dall'ente finanziatore, o con il debito residuo al momento in cui si verifica il sinistro; inoltre, la polizza copre rischi ("*Ricovero Ospedaliero*" e "*Bill Protection*") che, per la loro natura, non presentano alcuna connessione con il finanziamento.

- l'assenza di nesso causale e collegamento funzionale con il contratto di finanziamento per la polizza n. *2584, denominata "*Personal Protection*", in quanto la prestazione assicurativa non garantisce il rimborso del debito residuo del finanziamento ma assistenza sanitaria e indennità per prestazioni erogate per il tramite della struttura organizzativa sanitaria;
- la natura *upfront* della commissione finanziaria, trattandosi di costo connesso alla fase di istruttoria del prestito, come risulta dalla descrizione contenuta nella "*Legenda*" del contratto.

Quanto al prestito personale n. *1985

- che il ricorrente ha scelto di aderire facoltativamente alle polizze;
- l'insussistenza del diritto alla ripetizione della quota parte dei premi assicurativi relativi alla polizza n. CL/080/040, in quanto il prestito in esame era stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore del Reg. ISVAP n. 35/2010 e lo stesso era stato estinto prima dell'emanazione del D.L. n. 179/2012, secondo cui nei casi di estinzione anticipata di prestiti connessi a contratti di assicurazione, le compagnie assicurative provvedono a restituire la quota non maturata del relativo premio; richiamando gli artt. 4 e 5 della polizza, sostiene che la stessa era rimasta in vigore per l'intera durata del contratto assicurativo, avendo esaurito i propri effetti in data 15/5/2016;
- il rimborso di € 128,57 a titolo di commissione finanziaria, calcolato secondo il criterio *pro-rata temporis*, unitamente al contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso.

Per entrambi i contratti, eccepisce l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese legali, in quanto l'assistenza di un consulente rappresenta una libera scelta del ricorrente, non sussistendo alcun obbligo al riguardo. Pertanto, chiede di:

- dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alle richieste di rimborso delle commissioni finanziarie;

respingere le richieste di rimborso dei premi assicurativi e delle spese legali.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del*



finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, il Collegio rileva quanto segue:

con riferimento al rapporto di cui al prestito personale n.*2918

parte ricorrente – in sede di conclusione del contratto di finanziamento personale – ha sottoscritto due distinte polizze, delle quali solo la polizza denominata *"Lifestyle"* realizza in concreto la finalità di garanzia dell’integrale rimborso della somma finanziata. La polizza in questione, infatti, è di tipo misto, nel senso che garantisce da sinistri suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente, come ad esempio decesso e inabilità temporanea totale in seguito a malattia o infortunio, perdita involontaria d’impiego in seguito a licenziamento per giustificato motivo oggettivo e al contempo copre rischi quali il ricovero ospedaliero, il matrimonio civile, la nascita di un figlio e l’adozione di un minore, che non appaiono riconducibili al rimborso del debito derivante dal finanziamento.

Per le suesposte ragioni, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla restituzione della quota non maturata del premio corrispondente, calcolato in misura proporzionale alla vita residua del prestito anticipatamente estinto (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 22470/18, Coll. ABF Palermo, n. 3548/18; e Coll. ABF Bari, n. 8125/18).

Al contrario, la seconda polizza denominata *"Personal Protection"*, (che garantisce prestazioni assistenziali in caso di infortunio e malattia e una indennità in caso di intervento chirurgico) ha una sua propria causa, la quale non può in alcun modo essere ricondotta alla concessione del finanziamento: dall’esame della documentazione contrattuale versata in atti, appare del tutto evidente che il ricorrente abbia volontariamente aderito anche a tale polizza, la cui natura aggiuntiva ed autonoma gli era stata rappresentata e, quindi, allo stesso nota. In particolare, come emerge anche dalle condizioni generali di detta polizza, essa ha natura indennitaria avendo ad oggetto, come innanzi indicato, prestazioni di assistenza medica del tutto avulse dal rapporto di finanziamento, in quanto tale priva di qualsiasi accessorietà con il prestito, con la conseguenza che non possa riconoscersi alcun diritto alla restituzione a tale titolo.

Ha, per contro, natura *up front* la commissione finanziaria, che remunera l’attività preliminare alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari dec. n. 24515/18 e dec., 7199/19”).

Con riferimento invece al rapporto di cui al prestito personale n. *1985



Il Collegio osserva, con riferimento al premio assicurativo indicato in contratto (polizza n. CL/080/040), che il ricorrente allega copia della comunicazione ricevuta dalla compagnia assicurativa, con la quale veniva informato del fatto che avrebbe dovuto presentare richiesta di rimborso della quota non maturata entro “30 giorni dalla data di estinzione anticipata” del finanziamento, mentre nel caso in esame tale richiesta era stata presentata per la prima volta in data 10/9/2019, ovvero successivamente rispetto alla “naturale scadenza della copertura assicurativa”, avvenuta in data 15/5/2016.

Dalle condizioni generali di polizza versate in atti si evince che la polizza era stata sottoscritta contestualmente al finanziamento e che la stessa garantisce da sinistri suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente (es. decesso e invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale e perdita involontaria d’impiego). Con riferimento alla durata della copertura, si osserva che la stessa è pari a quella del finanziamento. La polizza prevede infine che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, “l’assicurato potrà richiedere la cessazione della copertura, mediante comunicazione inviata per iscritto alla Contraente o direttamente all’Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento” (art. 5)

Alla luce di quanto sopra, questo Collegio ritiene che non possa revocarsi in dubbio il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa. In ragione della sussistenza del richiamo collegamento, le vicende (anche estintive) relative al contratto principale non possono che riverberarsi su quello accessorio, senza che possa ritenersi rilevante la circostanza che le condizioni generali di polizza prevedessero la caducazione della copertura assicurativa al solo invio di una specifica comunicazione inviata dal beneficiario entro trenta giorni dall’estinzione anticipata del finanziamento. A detta previsione, infatti, non solo deve attribuirsi carattere vessatorio, apparendo altresì contraria alle disposizioni emanate dall’Autorità di vigilanza, che rimettono al beneficiario la scelta di optare per la prosecuzione della copertura assicurativa ovvero per la estinzione unitamente a quella del contratto di prestito cui essa accede (cfr. Coll. Bari, dec. n. 2470/2020; v. pure Coll. Milano, dec. n. 8249/2019 e dec. 24002/2019).

Nel caso di specie, peraltro, ricorrono, come evidenziato, i requisiti idonei a comprovare il collegamento negoziale tra polizza assicurativa e contratto di finanziamento, atteso che la polizza:

- è a copertura del credito, in quanto posta a copertura di sinistri suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente come decesso, invalidità, inabilità;
- ha durata pari a quella del finanziamento

Il Collegio, pertanto, ribadisce il proprio orientamento che ritiene che i costi assicurativi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata.

Quanto infine alla commissione finanziaria, si rileva che il contratto non descrive nel dettaglio la natura dell’attività in relazione ad essa svolta. È convincimento di questo Collegio, che, in assenza di una chiara descrizione delle attività rispetto alle quali le medesime voci sono corrispettive, spetti al cliente il rimborso della quota porta non maturata secondo il criterio proporzionale, a nulla rilevando una difforme previsione contrattuale (Cfr. Coll. Bari, decisione n. 13560 del 2017).

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue, tenuto conto dei rimborsi effettuati:



Quanto al prestito personale n. *2918

durata del finanziamento ▶	78
rate scadute ▶	65
rate residue	13

TAN ▶	9,95%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	16,67%
- in proporzione alla quota	3,49%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Commissione finanziaria (up front)	€ 259,57	€ 43,26 <input type="radio"/>	€ 9,07 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 9,07	€ 9,07
<input type="radio"/>	Premio polizza Lifestyle (recurring)	€ 936,00	€ 156,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 32,70 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 156,00	€ 156,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 165,07
interessi legali	si

Quanto al prestito personale n. *1985

###

durata del finanziamento ▶	84
rate scadute ▶	30
rate residue	54

TAN ▶	7,00%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	64,29%
- in proporzione alla quota	43,92%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Commissione finanziaria (recurring)	€ 200,00	€ 128,57 <input checked="" type="radio"/>	€ 87,84 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 128,57	€ 0,00
<input type="radio"/>	Premio polizza CL/080/040 (recurring)	€ 1.942,92	€ 1.249,02 <input checked="" type="radio"/>	€ 853,34 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 1.249,02	€ 1.249,02
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.249,02
----------------------------	------------

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.414,09, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI